mente da altri riflessi che m'affretterò di far conoscere alla Camera, avrebbero di leggieri indotto l'ufficio IV a proporvi l'annullamento della elezione dell'onorevole De Blasio, perocchè in massima non si può dubitare che, quando gli elettori di una sezione furono impediti a prender parte alla votazione per un fatto indipendente dalla loro volontà, o di forza maggiore, o per un ostacolo frapposto dall'Autorità, ed il risultato della votazione avesse potuto essere variato, debba la seguìta elezione invalidarsi.

Se non che altre due circostanze non di minore importanza si presentarono all'esame dell'ufficio. Gli elettori di Noepoli intervennero almeno in parte alla votazione del ballottaggio.

Contro le seguite operazioni elettorali, contro l'elezione non vi fu alcun reclamo, non vi fu alcuna protesta.

Quantunque sia vero che il voto dell'elettore nel ballottaggio non sia più intieramente libero, perciocchè debba essere dato o all'uno o all'altro dei due candidati; tuttavia in vista del concorso delle predette due ultime circostanze l'ufficio IV si fece a seriamente riflettere se questo sia piuttosto il caso in cui debba ritenersi che le fatte operazioni elettorali e la seguìta elezione siano accettate dalla intiera maggioranza degli elettori del collegio di Chiaramonte, e così anche di quelli della sezione di Noepoli.

L'ufficio, comecchè non sia stato unanime nella sua decisione, a maggioranza si pronunziò per l'affermativa.

È perciò che a nome del medesimo ufficio, ho l'onore di proporre alla Camera la convalidazione della elezione dell'onorevole signor avvocato Filippo De Blasio.

(La elezione è convalidata.)

VIACAVA, *relatore*. A nome del VII ufficio ho l'onore di riferire alla Camera intorno alla elezione di Busto-Arsizio avvenuta nella persona dell'onorevole Lualdi Ercole.

Gli elettori inscritti sono 655: di questi votarono al primo scrutinio 432. Il signor Lualdi Ercole ebbe 335 voti; il signor Piola Giuseppe 70 voti; dispersi 14, e nulli 13.

Il signor Lualdi Ercole in questa prima votazione avendo ottenuto un numero di suffragi superiore al terzo degli elettori inscritti, e più della metà dei votanti, fu proclamato a deputato del collegio di Busto-Arsizio.

Non si fecero eccezioni a questa proclamazione, non furono presentate proteste di sorta. Mancavano i processi verbali della costituzione dell'ufficio provvisorio e della nomina dell'ufficio definitivo, ma vennero mandati, e dall'esame fattone risultano regolarissimi.

Quindi io vi propongo la convalidazione di questa elezione.

(È approvata.)

ELEZIONE DI SERRA SAN BRUNO.

CHIASSI, *relatore*. Incaricato dall'ufficio IX di riferire sulla elezione del collegio di Serra San Bruno, vengo a soddisfare al debito mio.

Il collegio di Serra San Bruno è composto di quattro sezioni ed ha 682 elettori iscritti.

I votanti al primo scrutinio furono 377.

Il signor barone Vincenzo Paparo ottenne 172 voti; l'avvocato Corapi Patrizio 72; Paternostro Paolo 58; Assanti-Pepe Felice 41; dispersi 33, nulli 2.

Niuno dei candidati avendo ottenuto il numero di voti voluto dalla legge, si venne al secondo scrutinio.

A questo si presentarono 388 elettori e il barone Vincenzo Paparo ebbe 226 voti; l'avvocato Corapi Patrizio 155. Il primo venne quindi proclamato deputato.

Le operazioni presentano alcune irregolarità che verrò accennando, sebbene l'ufficio a gran maggioranza non le abbia credute tali da invalidare l'elezione.

Nella nomina dell'ufficio della sezione di Badolato non venne scelto a presidente quello che ottenne il maggior numero assoluto di voti, ma quello che conseguì il maggior numero di voti colla qualifica di *presidente*. Uno degli scrutatori, il quale aveva ottenuto il maggior numero di voti, ha creduto di protestare. A questa protesta l'ufficio provvisorio, prendendone nota nel processo verbale, rispondeva che dovendo gli elettori nominare l'ufficio della Presidenza, ed essendo con precisione indicato quale doveva essere il presidente, credeva precisamente che questa fosse la volontà degli elettori.

Anche l'ufficio IX fu di questo parere, specialmente perchè vi sono precedenti di questo genere, ed anche di uffizi nominati per acclamazione. D'altronde, siccome è giurisprudenza della Camera, che nella nomina dell'ufficio provvisorio qualche irregolarità di forma, acconsentita dagli elettori, non rende nulla l'elezione, così in questo caso, nel quale la volontà degli elettori era tanto chiaramente espressa, l'ufficio non ha creduto poter invalidare l'elezione.

Nella sezione di Arena il segretario dell'ufficio provvisorio non era elettore. In questa sezione dovendo il facente funzioni di sindaco presiedere l'ufficio provvisorio, e non avendo gran campo nella scelta del segretario, ne delegò le funzioni al segretario comunale.

Anche di questo vi sono precedenti. Inoltre, siccome il numero dei voti dati in questa sezione non influirebbe sull'elezione, così l'ufficio ha creduto non dovere tener conto di questa irregolarità.

Nella votazione della sezione di Davoli (ed anche di questo venne fatto menzione nel processo verbale) i nomi dei singoli votanti rettificati colle liste originali